

AVVOCATO ALESSANDRO PATTI
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 23887 OLGIATE MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/9902492
E-MAIL : avv.patti@studiolegalepatti.it
PEC : alessandro.patti@monza.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO- ROMA
RICORSO CON RICHIESTA DI ADOZIONE DI MISURA
CAUTELARE

Nell'interesse di

Avv. Alessandro Patti (C.F.PTTL5N58D18F251F) del Foro di Monza in proprio nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Romagnano del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Olgiate Molgora (Lc), via Aldo Moro 2/4, come da procura speciale allegata in atti.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-tempore , domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi,12

e

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12

RESISTENTE

e nei confronti di

PAOLOZZI MARIO (C.F. PLZMRA50H08H501W) residente in Anzio (RM) Via Viterbo n.9

CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO

e/o la modifica ,della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018 del 22 maggio 2018 pubblicata il 5.6.2018 che ha approvato la graduatoria di cui al bando n.06/2016 per la copertura di n.202 posti vacanti di giudice tributario presso le sedi della commissioni provinciali e regionali tributarie , così come

AVVOCATO ALESSANDRO PATTI
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/9902492
E-MAIL : avv.patti@studiolegalepatti.it
PEC : alessandro.patti@monza.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

integrata dalla delibera del medesimo organo n. 1196/2018 del 26.6.18 che ha disposto la copertura di ulteriori 259 posti vacanti nella medesime sedi messe a concorso tramite scorrimento della graduatoria in precedenza approvata.

FATTO

Con delibera n. 1812 del 19 Luglio 2016 , pubblicata in data 5 Agosto 2016 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria veniva indetto un concorso esterno per la nomina di 202 giudici tributari (Bando n. 06/2016).

Il Bando prevedeva, tra gli altri, i seguenti titoli per il conferimento dei punteggi utili per l'inserimento ed alla formazione della graduatoria:

- Magistrato Ordinario o equiparato (punteggio 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi);
- Insegnante di scuola secondaria di secondo grado (punteggio 0,25 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi);
- Professione di Avvocato (punteggio 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi);
- Superamento esame di Stato Avvocato (punteggio 2,00);
- Amministratore, sindaco o dirigente di società di capitali (punteggio 0,50 per ogni anno o frazione superiore a mesi sei).

In data 4 Ottobre 2016 , l'odierno ricorrente avanzava a mezzo PEC la propria domanda di partecipazione al concorso chiedendo che gli venissero riconosciuti i seguenti titoli e relativi punteggi:

- Vice Pretore Onorario presso il Tribunale di Milano dal 15 Aprile 1993 al 31 Dicembre 1997 , per punteggio 2,50 complessivo;
- Insegnante di scuola secondaria di secondo grado dall'1 Gennaio 1981 al 31 Dicembre 1985, per punteggio 1,25 complessivo;
- Avvocato dal 16 Dicembre 1985 al 30 Ottobre 2016, per punteggio 15,50;
- Abilitazione alla professione di avvocato , per punteggio 2,00;

AVVOCATO ALESSANDRO PATTI
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/9902492
E-MAIL : avv.patti@studiolegalepatti.it
PEC : alessandro.patti@monza.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

- Amministratore di società di capitali dal 19 Novembre 1997 al 30 Ottobre 2016, per punteggio 9,50 complessivo.

Nella graduatoria approvata il 22 Maggio 2018 al ricorrente è stato riconosciuto il punteggio riguardante la professione di Avvocato (15,50), la professione di insegnante (1,25), l'esame di abilitazione alla professione di Avvocato (2,00) per un totale di punti 18,75 che lo pone al posto n. 1391 della graduatoria.

Ove gli fosse stato riconosciuto il punteggio richiesto per lo svolgimento della professione di Magistrato (o equiparata) pari a punti 2,50 e quello per lo svolgimento delle funzioni di amministratore di società di capitali, pari a punti 9,50, il suo punteggio complessivo sarebbe stato pari a **punti 30,75 ed avrebbe occupato la posizione n.285 della graduatoria.**

Avendo il Consiglio di Presidenza con delibera n.1196 del 26 giugno 2018 disposto la copertura di ulteriori 259 posti vacanti oltre ai 202 originari di cui al bando, nella posizione n.285 di graduatoria il ricorrente avrebbe di certo ottenuto l'assegnazione di uno dei posti messi a concorso.

I primi 202 posti sono risultati suddivisi per 195 posti presso le sedi provinciali e regionali ordinarie e per 7 posti assegnati alla sede di Bolzano.

Da ciò che si può evincere dalla delibera n. 1196 surrichiamata, gli ulteriori 259 posti saranno suddivisi per 258 presso le sedi ordinarie ed 1 alla sede di secondo grado di Bolzano.

Ciò è utile alla individuazione del "controinteressato" sostanziale, cioè colui che in conseguenza dell'accoglimento del ricorso vedrebbe compromessa l'aspettativa all'assegnazione di un posto.

Avendo l'aggiudicatario n.7 dei posti riservati a Bolzano (nella prima selezione dei 202 posti) il punteggio di 17 , l'ottavo posto riservato alla stessa sede degli ulteriori posti avrà punteggio inferiore a 17 .

AVVOCATO ALESSANDRO PATTI
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/9902492
E-MAIL : avv.patti@studiolegalepatti.it
PEC : alessandro.patti@monza.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

Ne deriva che il duecentocinquantottesimo posto ulteriore e supplementare riservato dalla graduatoria alle altre sedi andrà a coincidere col posto n.453 occupato dal Dott. Paolozzi Mario , che assume, dunque, la veste di controinteressato al quale il presente ricorso va notificato , salva ordinanza di integrazione ed estensione del contraddittorio se sarà disposta dal Tar adito.

Si deve aggiungere, infine, che in data 16 Luglio 2017 è stata presentata all'Ufficio Concorsi CPGT istanza in autotutela per la rettifica del punteggio attribuito al ricorrente, ad oggi inesitata.

Il provvedimento indicato in epigrafe è illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART.54 DEL TRATTATO FUE , ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA E VIOLAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO

Il bando n.6/2016 prevedeva nell'allegata tabella l'attribuzione di punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di svolgimento delle funzioni di "amministratore, sindaco, dirigente di società di capitali".

Il ricorrente dal 19 Novembre 1997 ininterrottamente fino a tutt'oggi riveste la carica di Presidente e Amministratore Unico della Società polacca Kopernicus Sp. Zoo (equivalente alla srl italiana) che si occupa di acquisto, gestione e vendita di beni immobili.

Già di per sé, il bando parla di amministrazione di "società di capitali" , senza operare, dunque, alcuna distinzione tra società costituite all'estero o in Italia.

L'art. 54 del Trattato FUE stabilisce il mutuo riconoscimento di una società costituita in uno degli Stati dell'Unione Europea da parte degli altri Stati dell'Unione e, così come l'art. 20 dello stesso Trattato per i diritti dei singoli cittadini, viene riconosciuta ogni libertà di espressione per le società , al fine di favorire il perseguimento di finalità

AVVOCATO ALESSANDRO PATTI
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/9902492
E-MAIL : avv.patti@studiolegalepatti.it
PEC : alessandro.patti@monza.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

economiche e commerciali nell'Unione, coordinando anche le normative a contenuto fiscale e doganale.

L'amministratore di una società di capitali è notoriamente l'organo deputato al conseguimento delle finalità sociali nel rispetto della volontà espressa dall'assemblea dei soci ed è responsabile, a norma di legge, per le sue azioni e/o omissioni verso i soci, i creditori sociali e lo Stato.

Appare evidente che il bando n. 6/2016 abbia previsto l'attribuzione di un punteggio in ragione all'esercizio delle funzioni di amministratore in quanto le stesse devono essere considerate espressione di possesso di particolari cognizioni tecniche utili anche al ruolo del posto di giudice tributario, messo a concorso.

In tale ottica, non appare possibile o anche solo concepibile una differenziazione tra tali funzioni se svolte in una società italiana piuttosto che in una straniera.

Ciò, non solo perché il bando non ha operato una tale differenziazione, ma anche, se non soprattutto, perché le mansioni svolte ed il bagaglio tecnico acquisito dall'amministratore sono i medesimi.

Tutto ciò anche in virtù del mutuo riconoscimento da parte degli Stati membri delle società costituite secondo l'ordinamento di uno degli Stati della UE.

Non si tratta di considerare o meno l'equipollenza di un titolo di studio né di valutare l'esercizio di funzioni analogicamente riconducibili a quelle previste dal bando, bensì di considerare che l'amministratore di una società costituita all'interno dell'Unione Europea, svolge le stesse mansioni che in una qualsiasi società di capitali costituita in Italia ed è dotato delle medesime capacità tecnico-gestionali.

AVVOCATO ALESSANDRO PATTI
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/9902492
E-MAIL : avv.patti@studiolegalepatti.it
PEC : alessandro.patti@monza.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

La mancata considerazione del punteggio relativo a dette mansioni svolte dal ricorrente appare priva di giustificazione e, pertanto, illegittima.

A corredo e comprova del titolo posseduto si produce la documentazione per estratto dai Registri del Tribunale Commerciale di Lodz (Polonia) in lingua originale con traduzione asseverata in Italiano nonché attestazione del Radca Prawni (esperto di diritto) Agnieszka Wosik , attestante e certificante le funzioni di amministratore svolte dal ricorrente dal 1997, anno di costituzione della società (i Registri del Tribunale Commerciale sono stati informatizzati nel 2004 e solo da tale data è possibile oggi ottenere certificazioni, essendo il cartaceo per gli anni precedenti archiviato diversamente) e, inoltre, copia dell'atto costitutivo del 17 Novembre 1997 di Kopernicus Sp.zoo dove il ricorrente è indicato come amministratore.

VIOLAZIONE DELLE NORME DEL BANDO E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI ;ECESSO DI POTERE PER EVIDENTE DISPARITA'DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA,ILLOGICITA' E ARBITRARIETA'.

Il bando di concorso pubblico per titoli , per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le Commissioni Tributarie e Provinciali (bando n.6/2016) richiama all'art.6 la "Tabella E" allegata al decreto legislativo n. 546/92 per la compilazione della domanda e per la valutazione dei titoli.

Tale tabella riepilogativa dei punteggi denominata " criteri di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie" fissa i criteri ai quali la Commissione del concorso deve attenersi.

Infatti, il bando deve definire i criteri ai quali la Commissione deve attenersi e la tipologia dei titoli da considerare, rimanendo alla stessa solo la facoltà discrezionale di suddividere il punteggio nell'ambito

AVVOCATO ALESSANDRO PATTI
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/9902492
E-MAIL : avv.patti@studiolegalepatti.it
PEC : alessandro.patti@monza.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

delle già prefissate categorie di titoli (Cons. di Stato Sez. V n.3340/2015).

La commissione deve limitarsi a specificare i parametri generali di cui fare applicazione senza possibilità di introdurre criteri nuovi che siano il frutto di scelte valutative autonome e non riconducibili ai criteri ad essa assegnati (TAR Lazio n.2258/16).

Esaminando il verbale del 23 maggio 2017 dove la Commissione ha fissato i sub criteri di valutazione , definiti “ analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando n.6/2016” è di tutta evidenza che la stessa abbia introdotto nuovi e diversi criteri di valutazione rispetto a quelli previsti dal bando.

Non vi è alcuna possibilità di “limitare” il concetto di “amministratore di società di capitali” al solo amministratore di società in Italia e non è autorizzata alcuna differenziazione tra l’attività di magistrato ordinario e quella di magistrato onorario.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 106 COST.

Al ricorrente non è stato neppure riconosciuto il punteggio (2,50) relativo alle funzioni di VPO svolte dal 1993 al 1997 , sul presupposto dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione Esaminatrice, secondo la quale le funzioni di giudice onorario non sarebbero equiparabili a quelle del giudice ordinario.

Invero, in passato, sia la Corte Costituzionale che la Cassazione si erano prodigate nella ricerca delle differenze tra le due funzioni, individuando le principali (ed assorbenti) nella “temporaneità” delle funzioni di giudice onorario e nell’accesso mediante concorso alle funzioni di giudice ordinario.

Senonché, tali differenziazioni non hanno retto alla prova dei fatti.

AVVOCATO ALESSANDRO PATTI
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/9902492
E-MAIL : avv.patti@studiolegalepatti.it
PEC : alessandro.patti@monza.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

Proprio i VPO avevano in teoria un incarico di durata triennale che, nei fatti, veniva (ed ancor oggi viene) prorogato tendenzialmente anche ad libitum.

Lo stesso può dirsi per gli attuali Giudici di Pace ma anche e soprattutto per i giudici tributari, la cui durata nelle funzioni era originariamente prevista in 9 anni e che oggi è stata prorogata fino all'età pensionabile.

Per converso, esistono giudici ausiliari , quelli istituiti presso le Corti d'Appello, che sono stati immessi per concorso , così come previsto dall'art. 106 Cost. , sia pure per soli titoli e non per esami (ma la Carta Costituzionale in merito non opera differenziazioni).

Di più, è a dirsi che per entrambe le tipologie di giudice, vige il potere disciplinare del CSM, il regime delle incompatibilità, le regole della responsabilità patrimoniale per errores in procedendo e/o in iudicando, il principio dell'indipendenza di giudizio, l'assoggettamento alle direttive del Capo dell'Ufficio.

Neppure si può dire rispettato l'ulteriore presupposto secondo il quale, i giudici onorari svolgerebbero solo funzioni di ausilio e complemento di quelli ordinari, data la loro componente numerica quasi pari a quella di questi ultimi ed il fatto che svolgono anch'essi le medesime funzioni giudicanti, in autonomia ed indipendenza.

Del resto, di recente la Corte di Cassazione, ritornando sui suoi passi, con la Sentenza n. 28937/17, ha stabilito la piene uguaglianza di poteri e funzioni tra le due categorie di giudici, nel rispetto dell'art. 106 Cost., sancendo adesso il principio che nessuna sostanziale differenza è operabile.

Laddove il bando n. 6/2016 attribuisce punteggio alle funzioni svolte di “ Magistrato **o equiparato**” , quanto meno in quest'ultima categoria non può ragionevolmente non essere ricompreso il giudice onorario e,

AVVOCATO ALESSANDRO PATTI
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/9902492
E-MAIL : avv.patti@studiolegalepatti.it
PEC : alessandro.patti@monza.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

anzi, se non a quest'ultimo, non si intravede a chi ci si possa , in concreto, essere riferiti.

Al ricorrente doveva, quindi, essere attribuito il punteggio relativo a tali funzioni svolte.

Al riguardo, si formula anche espressa impugnazione del verbale di adozione dei criteri di valutazione dei titoli, redatto ex art. 12 DPR n. 487/1994, nella parte in cui esclude la valutazione del titolo di Magistrato Onorario.

Il provvedimento impugnato non tiene in considerazione tutte le suddette decisive circostanze di fatto, in relazione alle quali non sembra essere stata svolta un'opportuna valutazione .

Tali circostanze, se opportunamente valutate, avrebbero dovuto portare l'Amministrazione a riconoscere il maggior punteggio di 30,75 in luogo di quello attribuitogli di punti 18,75.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Ai fini cautelari, per quel che concerne il fumus boni juris, si rinvia integralmente ai motivi di diritto ut supra dedotti.

Con riguardo al periculum in mora, l'accoglimento del ricorso porrebbe il ricorrente in una posizione tra i vincitori del concorso.

Di contro, nelle more del giudizio, permanendo nella posizione ingiustamente attribuitagli , non avrebbe alcuna possibilità di accesso alla funzione.

Si richiede, pertanto, una misura cautelare con collocazione del ricorrente nella giusta posizione di graduatoria, attraverso una rivalutazione dei titoli, così come dedotto in narrativa

PQM

Si richiede al Tribunale adito , disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato , nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali, di disporre l'annullamento della graduatoria impugnata

AVVOCATO ALESSANDRO PATTI
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/9902492
E-MAIL : avv.patti@studiolegalepatti.it
PEC : alessandro.patti@monza.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

, del suo provvedimento di approvazione e di ogni ulteriore atto antecedente , conseguente e comunque connesso, nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 18,75 in luogo di 30,75 e conseguenzialmente, operata la rettifica, collocare il ricorrente nella posizione di graduatoria che gli compete.

Con riserva di eventualmente ulteriormente dedurre in corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.

Con vittoria di spese ed onorari.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Copia provvedimento impugnato ed estratto graduatoria;
- 2) Copia delibera n. 1196 del 26 Giugno 2018;
- 3) Copia Tabella E per la determinazione criteri di valutazione;
- 4) Copia verbale 23 maggio 2017 della Commissione Giudicatrice;
- 5) Copia istanza in autotutela;
- 6) Copia estratto Registri Tribunale Commerciale di Lodz e sua traduzione asseverata;
- 7) Copia dichiarazione Radca Prawni Mgr. Agnieszka Wosik e sua traduzione asseverata;
- 8) Copia atto costitutivo Kopernicus Sp. Zoo;
- 9) Procura speciale.

Ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis DPR 30 Maggio 2002 n. 115 si dichiara che , trattando il ricorso materia riferibile al pubblico impiego, il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00 (la metà del contributo ordinario di € 650,00).

Ai sensi dell'art.136 del codice del processo amministrativo i procuratori dichiarano i seguenti indirizzi PEC ai quali chiedono che siano indirizzate tutte le comunicazioni e le notificazioni inerenti al procedimento:

alessandro.patti@monza.pecavvocati.it;

roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it.

AVVOCATO ALESSANDRO PATTI
AVVOCATO ROBERTO ROMAGNANO
VIA ALDO MORO 2/4 23887 OLGiate MOLGORA (LC)
Tel./fax 039/9902492
E-MAIL : avv.patti@studiolegalepatti.it
PEC : alessandro.patti@monza.pecavvocati.it
PEC : roberto.romagnano@lecco.pecavvocati.it

Ed il seguente numero di fax : 039 9902492.

Olgiate M . – Roma, lì 31 Agosto 2018

Avv. Alessandro Patti

Avv. Roberto Romagnano